

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 APRILE 2013, N. 15641: l'abbruciamento a terra di rifiuti - anche occasionale – integra un'attività di "smaltimento illecito di rifiuti" ex art. 256, comma 1 D.Lgs. n. 152/06 che può essere commesso anche da soggetto privato.

L'attività di smaltimento illecito di rifiuti è sanzionata all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/06 «*E tale condotta, secondo quanto disposto dalla norma che fa riferimento a "chiunque", integra un'ipotesi di reato comune che può essere commessa anche da soggetti non titolari di impresa (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n.7462 del 15.1.2008; sez. 3 n. 24431 del 25.5.2011).*

(...) a norma dell'art.183 co. 1 lett. g) D.L.vo 152/2006 per "smaltimento" deve intendersi "ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto" (e tale allegato alla lett. D10 fa espresso riferimento all'attività di "incenerimento a terra"). ».



15641/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Alc

Camera di Consiglio
del 21.3.2013

composta da

Dott. Alfredo M.	Lombardi	Presidente
Dott. Aldo	Fiale	Consigliere
Dott. Renato	Grillo	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Santi	Gazzara	Consigliere

Sentenza
N. 736

Registro Generale
N.48990/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1) P.M. presso il Tribunale di Avellino

avverso l'ordinanza del 5.10.2012
del Tribunale di Avellino

nei confronti di:

1) Castaldo Salvatore nato il 27.8.1939

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., Pietro Gaeta, che ha chiesto
annullarsi, con rinvio, l'ordinanza impugnata



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5.10.2012 il Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Castaldo Salvatore, annullava il provvedimento del P.M. di convalida del sequestro probatorio effettuato dalla p.g. in data 15.9.2012 ed avente ad oggetto rifiuti inceneriti a terra.

Rilevava il Tribunale che la modestia del fatto, quale emergeva dai rilievi fotografici, deponeva per l'occasionalità dell'incendio finalizzato alla distruzione dei rifiuti, peraltro da parte di soggetto neppure indicato come titolare di impresa o responsabile di ente. Non sussisteva, pertanto, secondo il Tribunale, il fumus del reato ipotizzato di cui all'art.256 D.L.vo 152/2006.

2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Avellino, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione degli artt.253 c.p.p. e 256 co.1 D.L.vo 152/2006.

Secondo la lettera della norma ed il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento di rifiuti senza autorizzazione di cui all'art.256 co.1 D.L.vo 152/2006 configurano un'ipotesi di reato comune, potendo essere commesse da chiunque.

La condotta posta in essere dall'indagato integra poi, senza dubbio alcuno lo smaltimento di rifiuti, per quanto precisato dall'art.183 co.1 lett.g) D.L.vo 152/06, che fa riferimento tra l'altro alle operazioni previste nell'allegato B (alla lett. D10 è indicata espressamente l'attività di "incenerimento a terra").

Il Tribunale ha pertanto erroneamente interpretato la norma, impedendo la possibilità, cui era finalizzato il sequestro probatorio, di accertare i fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Il ricorso è fondato.

2. L'art.256 co.1 D.L.vo 152/2006 sanziona chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; il medesimo articolo 256 al comma 2 stabilisce, poi, che le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art.192 commi 1 e 2. I destinatari della norma di cui al comma 2 sopra richiamata sono, quindi, esclusivamente i "titolari di impresa" ed i "responsabili di enti", come è confermato dall'art.255 D.L.vo cit. che prevede soltanto una sanzione amministrativa per chiunque abbandoni o depositi rifiuti, facendo però "salvo quanto disposto dall'art.256 co.2..".

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art.256, comma secondo, del D.L.vo n.152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n. 5042 del 17.10.2012, secondo cui non era configurabile detto reato, bensì l'illecito amministrativo di cui all'art.255, comma primo, nella condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico; conf.Cass. Sez. 3 n.33766 del 10.5.2007).

2.1. Nel caso di specie, invece, era ipotizzato a carico dell'indagato l'ipotesi di cui al co.1 del D.L.vo per aver posto in essere un'attività di smaltimento illecito di rifiuti.



E tale condotta, secondo quanto disposto dalla norma che fa riferimento a "chiunque", integra un'ipotesi di reato comune che può essere commessa anche da soggetti non titolari di impresa (cfr. ex multis Cass.pen.sez. 3 n.7462 del 15.1.2008; sez. 3 n.24431 del 25.5.2011).

Come ha correttamente rilevato il ricorrente P.M., a norma dell'art.183 co.1 lett. g) D.L.vo 152/2006 per "smaltimento" deve intendersi "ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto" (e tale allegato alla lett.D10 fa espresso riferimento all'attività di "incenerimento a terra").

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Avellino, per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma il 21.3.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

